



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA  
TEL: (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742  
email: info@cnggeologi.it

A tutti gli  
Ordini Regionali dei Geologi  
**LORO SEDI**

Roma, 07 ottobre 2021

Consiglio Nazionale dei Geologi  
Cod. Ente: cnodg Cod. Registro: OUT  
UO: Consiglio Nazionale dei Geologi  
**Prot.N. 0003183 del 07/10/2021**  
Rif. Ordini Regionali dei Geologi

## CIRCOLARE N° 485

### OGGETTO: INFORMATIVA OBBLIGO GREEN PASS.

In data 22 settembre 2021, è entrato in vigore il D.L. 21 settembre 2021, n. 127, recante *“Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”*.

Tale decreto legge prevede che tutti i lavoratori appartenenti al comparto pubblico e privato, inclusi i liberi professionisti, dal 15 ottobre dovranno dotarsi della certificazione verde (c.d. “green pass”) per accedere in azienda, in ufficio, negli studi ed in qualunque altro luogo di lavoro, “dotato di un varco presidiabile”.

Per quanto di specifico interesse degli Ordini professionali, il provvedimento prevede: *“1. [...] al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 [...], ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 [...]. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni. 4. [...] I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. 5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati*

*dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri [...] Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative di cui al primo periodo..”.*

L'obbligo del certificato per l'accesso al luogo di lavoro ha efficacia, come anticipato, anche per tutti i lavoratori privati, ivi inclusi i liberi professionisti iscritti all'albo. I principi di regolamentazione del comparto privato seguono sostanzialmente quanto previsto per la pubblica amministrazione.

Sulla base del decreto legge, all'ingresso degli uffici e delle aziende i soggetti sopra indicati dovranno esibire la certificazione verde al responsabile delle verifiche, che dovrà essere individuato dai vertici dell'ufficio o azienda.

L'accesso, senza il certificato, rappresenta un “illecito disciplinare” e come tale sarà sanzionato.

Per una più puntuale analisi dei precetti, relativamente ai casi specifici di interesse, si rimanda, in ogni caso, alla lettura integrale del testo del decreto legge e dei relativi provvedimenti attuativi.

Fermo quanto sopra, si rappresenta che per l'applicazione delle disposizioni normative citate, si deve adottare apposito atto di nomina dei soggetti incaricati al controllo del green pass, con contestuale autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte dell'incaricato a tale controllo ed indicazione delle modalità attuative concrete con cui il controllore dovrà effettuare la verifica.

Ulteriore necessità sarà quella di definire la procedura da applicarsi in caso di esito di verifica negativa del green pass o di mancanza dello stesso, che garantisca il diritto alla riservatezza dell'interessato.

È, infine, necessario un aggiornamento dei documenti “privacy” in uso, quali il registro dei trattamenti e l'informativa, eventualmente redigendone una specifica ed apponendola in prossimità del luogo in cui il controllore effettua la verifica.

Il Consiglio Nazionale informa che ha già posto in essere gli adempimenti di cui sopra; pertanto invita i destinatari delle disposizioni normative di cui si tratta a prenderne atto e gli Ordini Regionali a dare ampia diffusione della presente, oltre che per l'adeguamento necessario da parte di ciascun Ente territoriale, per l'opportuna informativa degli iscritti.

Cordiali saluti.



IL PRESIDENTE

Arcangelo Francesco Violo  
*Arcangelo Francesco Violo*